

Bruxelles, 16.2.2016  
SWD(2016) 28 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio**

**che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE**

{COM(2016) 53 final}  
{SWD(2016) 27 final}

<b>Scheda di sintesi</b>
<p>Valutazione d'impatto della proposta di revisione della decisione sul meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi (IGA) tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (decisione sugli accordi intergovernativi, n. 994/2012/UE)</p>
<b>A. Necessità di agire</b>
<p><b>Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?</b> <u>Massimo 11 righe</u></p> <p>La decisione del 25 ottobre 2012 ha istituito un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia. Come analizzato nella relazione di valutazione allegata alla valutazione d'impatto, l'esperienza dimostra che l'attuale decisione non soddisfa uno dei suoi principali obiettivi, vale a dire quello di assicurare la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE. In particolare, si è rivelata inefficace nell'incoraggiare la trasformazione di accordi individuati ex post come non conformi al diritto dell'UE in accordi conformi. Sono tre le principali cause del problema che sono state individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assenza di comunicazione ex ante degli accordi intergovernativi alla Commissione, con conseguente rischio di elaborazione di accordi non conformi al diritto dell'UE;</li> <li>• l'esistenza di accordi governativi sprovvisti di meccanismi che ne consentano la modifica o il recesso; la mancanza di trasparenza nei negoziati di accordi intergovernativi in corso / effetto di sostituzione.</li> </ul>
<p><b>Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?</b> <u>Massimo 8 righe</u></p> <p>La revisione della decisione sugli accordi intergovernativi rientra nella strategia dell'Unione dell'energia, che mira a fornire ai consumatori europei - famiglie e imprese - un approvvigionamento sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. La revisione ha due obiettivi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aumentare la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE, assicurando in tal modo il buon funzionamento del mercato interno dell'energia e potenziando la concorrenza;</li> </ul> <p>migliorare la trasparenza degli accordi intergovernativi al fine di migliorare il rapporto costi-benefici dell'approvvigionamento energetico dell'UE e rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri.</p>
<p><b>Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?</b> <u>Massimo 7 righe</u></p> <p>In primo luogo, nell'ordinamento dell'UE gli Stati membri sono tenuti a evitare o eliminare le incompatibilità tra il diritto dell'Unione e ogni accordo intergovernativo concluso con paesi terzi. Si tratta di un obiettivo dell'UE (ai sensi dell'articolo 194 del TFUE) per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, che richiede la piena conformità delle importazioni di energia nell'Unione europea alle norme del mercato interno dell'energia. In secondo luogo, la progressiva integrazione delle infrastrutture e dei mercati energetici a livello dell'UE, la dipendenza comune da fornitori esterni e l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di creare un'Unione dell'energia acquiscono la necessità di un coordinamento a livello sovranazionale.</p>

<b>B. Soluzioni</b>
<p><b>Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?</b> <u>Massimo 14 righe</u></p>
<p><b><u>Opzione 1: scenario di riferimento:</u></b> la decisione sugli accordi intergovernativi rimarrebbe in vigore senza modifiche ma viene rafforzata la politica in materia di infrazioni.</p> <p><b><u>Opzione 2: clausole tipo conformi alla normativa e agli orientamenti UE, da inserire negli accordi intergovernativi:</u></b> si elaborerebbero clausole tipo specificando le conseguenze del loro impiego negli accordi intergovernativi per il processo di valutazione svolto dalla Commissione.</p> <p><b><u>Opzione 3: obbligo di valutazione ex ante degli accordi da parte della Commissione:</u></b> gli Stati membri avrebbero l'obbligo di informare la Commissione nella fase iniziale dei negoziati e di trasmetterle i loro progetti di accordo per una valutazione ex ante.</p> <p><b><u>Opzione 4: facoltà della Commissione di partecipare ai negoziati degli accordi in qualità di osservatrice:</u></b> l'attuale decisione stipula che gli Stati membri "possono chiedere l'assistenza della Commissione". Invece gli</p>

Stati membri potrebbero avere l'obbligo di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

**Opzione 5: accordi UE nel settore dell'energia negoziati dalla Commissione:**

l'obbligo di comunicazione ex ante consentirebbe un controllo e una discussione previ dell'opportunità di subordinare la realizzazione di un dato obiettivo a un accordo UE (esclusivo o misto).

La valutazione d'impatto ha concluso che la soluzione più efficace sotto il profilo dei costi, più efficiente e più proporzionata è l'opzione 3.

**Quali sono i sostenitori delle varie opzioni? Massimo 7 righe**

Una consultazione pubblica su questa iniziativa si è svolta dal 28 luglio al 22 ottobre 2015, con i seguenti risultati principali:

- autorità pubbliche: 6 Stati membri ritengono che l'attuale sistema vada rafforzato. 5 Stati membri sono del parere che non occorra rivedere il sistema attuale;
- imprese: un'ampia maggioranza delle risposte provenienti da imprese portatrici di interesse ha sottolineato l'importanza di mantenere i contratti commerciali fuori del campo d'applicazione della decisione.

I soggetti favorevoli al rafforzamento della decisione in generale ritengono che ciò si debba conseguire principalmente mediante l'introduzione di un meccanismo obbligatorio di verifica ex ante.

**C. Impatto dell'opzione preferita**

**Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? Massimo 12 righe**

La valutazione d'impatto si basa su una valutazione qualitativa delle opzioni proposte. Questo perché non è possibile quantificare appieno gli effetti macroeconomici diretti e indiretti delle modifiche della decisione sugli accordi intergovernativi. I benefici economici dell'opzione 3 (controlli di compatibilità ex ante obbligatori) migliorerebbero la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione e riguarderebbero principalmente:

- una maggiore certezza del diritto, che favorisce gli investimenti. Questo vale in particolare per gli accordi sulle infrastrutture finalizzati a dare certezza giuridica a progetti con elevati livelli di investimento;
- un mercato interno dell'energia efficiente senza segmentazioni e maggiormente concorrenziale;
- una maggiore trasparenza della sicurezza dell'approvvigionamento in tutti gli Stati membri, la quale a sua volta potrebbe ridurre il rischio di duplicare gli investimenti e/o di carenze infrastrutturali.

Una decisione riveduta avrebbe impatti indiretti in materia ambientale e sociale. Nella misura in cui una revisione migliorerebbe la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE creando così un migliore contesto imprenditoriale, tali impatti sarebbero positivi.

**Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? Massimo 12 righe**

L'opzione preferita (n. 3) potrebbe comportare costi amministrativi sia per la Commissione sia per gli Stati membri

A livello dell'UE, il primo livello di valutazione ex ante di ciascun accordo intergovernativo nuovo o modificato trasmesso alla Commissione impegnerebbe probabilmente due funzionari della DG ENER per un massimo di due giornate lavorative piene. Occorrerebbe consultare anche il servizio giuridico della Commissione e altre direzioni generali competenti, che dovrebbero impegnare anch'essi uno o due funzionari giuristi per uno o due giorni.

A livello nazionale, le principali attività di valutazione giuridica e di redazione necessarie per concludere un accordo intergovernativo con un paese terzo avverrebbero indipendentemente dall'obbligatorietà di una comunicazione ex ante. Pertanto, i costi aggiuntivi di questa opzione a livello nazionale sarebbero connessi alla trasmissione di documenti alla Commissione per la valutazione ex ante. Se saranno individuate non conformità al diritto dell'UE, occorrerà consultare altri giuristi. In funzione della complessità dell'accordo intergovernativo, potrebbero essere necessarie diverse riunioni con le autorità nazionali, impegnando più funzionari di vari livelli

gerarchici dell'amministrazione nazionale per ore supplementari durante la fase che precede la firma dell'accordo.

**Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese? Massimo 8 righe**

Poiché i contratti commerciali rimarrebbero esclusi dal campo di applicazione della decisione riveduta, l'opzione proposta (n. 3) non avrebbe alcun impatto diretto supplementare per le imprese rispetto al sistema attuale. Tuttavia, la valutazione ex ante obbligatoria dei progetti di accordo da parte della Commissione potrebbe ritardarne la firma e pertanto incidere indirettamente sulla pianificazione e sulle decisioni di investimento dei soggetti commerciali attivi nella fornitura di energia o nelle infrastrutture connesse. Tuttavia, l'opzione 3 permetterebbe anche di migliorare il contesto generale in cui operano le imprese, aumentando la certezza del diritto e, di conseguenza, generando risparmi per le imprese investitrici e appaltatrici, comprese le PMI.

**L'impatto sui bilanci nazionali e sulle amministrazioni sarà importante? Massimo 4 righe**

Oltre alle spese amministrative citate, l'opzione proposta non avrebbe un ulteriore impatto sui bilanci nazionali.

**Sono previsti altri impatti significativi? Massimo 6 righe**

L'introduzione dell'obbligo di valutazione ex ante da parte della Commissione potrebbe portare alla mancata conclusione di un progetto di accordo intergovernativo con un paese terzo, oppure a interventi di elaborazione o di rielaborazione finalizzati a garantirne la conformità al diritto dell'UE. Ciò a sua volta potrebbe influenzare i rapporti con il paese terzo interessato. Una siffatta valutazione ex ante, tuttavia, porterebbe certezza del diritto e stabilità ai rapporti contrattuali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Altra questione è la possibilità che Stati SEE e parti contraenti della Comunità dell'energia decidano anch'essi di applicare la decisione riveduta.

**D. Tappe successive**

**Quando saranno riesaminate le misure proposte? Massimo 4 righe**

La decisione sugli accordi intergovernativi contiene una clausola di riesame, all'articolo 8, che impone alla Commissione di elaborare una relazione entro il 1° gennaio 2016 e successivamente ogni tre anni. Di conseguenza, in aggiunta alla relazione di valutazione allegata alla valutazione di impatto, la proposta di revisione della decisione sugli accordi intergovernativi sarà corredata di una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione intende elaborare la relazione successiva entro il 1° gennaio 2020.